DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1966

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla diidroetossitrimetilchinolina

(66/675/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la sospensione, al livello indicato in appresso, del dazio della tariffa doganale comune per la diidroetossitrimetilchinolina può facilitare gli scambi fra la Comunità Economica Europea e Israele,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1967 e sino al 30 giugno 1967, il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile alla diidroetossitrimetilchinolina della voce ex 29.35 S è sospeso all'aliquota del 12,8 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

DECISIONE

del 24 novembre 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'allineamento accelerato sul dazio della tariffa doganale comune applicabile alla diidroetossitrimetilchinolina

(66/676/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che, al fine di dare piena efficacia alla decisione del Consiglio del 24 novembre 1966 relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla diidroetossitrimetilchinolina [1], è opportuno che il dazio doganale applicato dagli Stati membri sia allineato sull'aliquota della tariffa doganale comune prevista nella suddetta decisione, quando detto dazio è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune,

DECIDONO :

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono, al livello indicato nella decisione del Consiglio del 24 novembre 1966 relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla diidroetos-

[1] Vedi sopra.

sitrimetilchinolina, il dazio doganale applicabile a questo prodotto, quando detto dazio è superiore alla aliquota della tariffa doganale comune risultante da detta decisione.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1967 e sarà applicabile sino al 30 giugno 1967.

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Nel termine di un mese, i governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1966.

Il Presidente

L. DE BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1966

relativa all'aiuto della Comunità alle popolazioni sinistrate in Italia

(66/677/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Sentita la comunicazione del governo italiano in merito alle catastrofiche inondazioni che hanno colpito gran parte del territorio italiano provocando danni di eccezionale entità,

Preso atto della dichiarazione del Presidente della Commissione relativa ai provvedimenti che la Commissione intende prendere nell'ambito delle sue competenze e alle proposte che essa ha presentato o si ripromette di presentare prossimamente al Consiglio, per una contribuzione comunitaria alla ripresa delle regioni italiane sinistrate,

Desideroso di manifestare la solidarietà della Comunità verso le popolazioni di queste regioni,

— Decide di adottare i provvedimenti più opportuni nei vari campi che rientrano nella competenza della Comunità allo scopo di apportare a queste popolazioni un aiuto rapido ed efficace,

— Decide di fare immediatamente procedere all'esame delle proposte presentate o che saranno presentate dalla Commissione, in particolare in campo agricolo e sociale, in modo da poter adottare le decisioni più urgenti già durante la sessione del 6 dicembre 1966,

— Invita la Banca europea degli investimenti a favorire con interventi finanziari alle migliori condizioni la realizzazione di progetti volti a ricostruire le strutture di produzione delle zone sinistrate.

Fatto a Bruxelles, addí 24 novembre 1966

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK